

Intesa sulla cooperazione transfrontaliera nell'ambito di una Euroregione fra la Provincia Autonoma di Bolzano/Alto Adige, la Provincia Autonoma di Trento e il Land Tirolo

Il Consiglio della Provincia Autonoma di Bolzano/Alto Adige, il Consiglio della Provincia Autonoma di Trento e il Consiglio del Land Tirolo,

la Giunta della Provincia Autonoma di Bolzano/Alto Adige, la Giunta della Provincia Autonoma di Trento e il Governo regionale del Land Tirolo,

vista la Convenzione-quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali, adottata a Madrid il 21 maggio 1980,

vista la Carta europea dell'autonomia locale, adottata a Strasburgo il 15 ottobre 1985,

vista la Risoluzione sulla politica regionale della Comunità Europea e il ruolo delle Regioni e l'allegata Carta comunitaria della regionalizzazione, adottate dal Parlamento europeo il 18 novembre 1988,

vista la Carta europea per le lingue regionali o minoritarie, adottata a Strasburgo il 5 novembre 1992,

visto l'Accordo quadro tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività territoriali, adottato a Vienna il 27 gennaio 1993,

tenuto conto degli aspetti comuni e delle peculiarità che i lunghi periodi di storia comune hanno prodotto e che ancora oggi caratterizzano il territorio e la popolazione della Provincia Autonoma di Bolzano/Alto Adige, della Provincia Autonoma di Trento e del Land Tirolo,

avendo riguardo ai principi e agli obiettivi della collaborazione europea, quali risultano fondati in particolare nello Statuto del Consiglio d'Europa e del Trattato sull'Unione Europea,

considerando che la collaborazione transfrontaliera di Enti territoriali facilita l'efficace espletamento dei loro compiti e lo sviluppo di zone di confine nonché l'integrazione europea, il superamento di disuguaglianze economico-sociali e la pacifica convivenza fra gruppi etnico-linguistici diversi,

considerando che l'Unione Europea con proprie iniziative e programmi favorisce lo sviluppo di forme di collaborazione transfrontaliera ed interregionale permanenti ed organizzativamente strutturate, anche alla luce dell'importante ruolo che le Euro-Regioni possono assumere nell'auspicato avvicinamento di amministrazioni dei quindici Stati membri dell'Unione Europea e degli Stati candidati all'adesione,

con l'obiettivo di promuovere questa collaborazione quanto più possibile, offrendo in tal modo un contributo concreto all'integrazione europea,

determinati ad ampliare e approfondire la collaborazione finora attuata e contribuire in tal modo al progresso economico, sociale e culturale delle popolazioni tedesca, italiana e ladina,

convengono quanto segue:

Art. 1

1. Le Parti contraenti della presente Intesa promuovono e realizzano iniziative di cooperazione transfrontaliera ed interregionale, anche nell'ambito di programmi comunitari, dotandosi a tale scopo di forme di organizzazione giuridica ed operativa atte ad assicurare, in maniera vincolante, l'efficacia, la specificità, la tempestività e l'economicità della cooperazione.
2. In attuazione del principio della sussidiarietà, le Parti contraenti favoriscono altresì la cooperazione transfrontaliera fra Comuni, Comunità montane, Associazioni e Consorzi di Comuni.

Art. 2

1. Ai fini della presente Intesa, si considerano cooperazione transfrontaliera progetti comuni che mirino a rafforzare e a sviluppare i rapporti di vicinato tra la Provincia Autonoma di Bolzano/Alto Adige, la Provincia Autonoma di Trento e il Land Tirolo, a risolvere problemi comuni e a garantire la valorizzazione delle rispettive risorse. Al fine della realizzazione di tali obiettivi le Parti contraenti si impegnano a promuovere adeguati progetti.
2. Si considera altresì cooperazione transfrontaliera la concertazione permanente delle Parti contraenti nei settori di interesse comune, da attuarsi attraverso lo scambio di informazioni, la consultazione e la deliberazione.
3. I settori di comune interesse, nell'ambito dei quali si sviluppa la cooperazione transfrontaliera, sono in particolare:
(a) trasporti e comunicazioni; (b) distribuzione dell'energia; (c) tutela dell'ambiente; (d) attività inerenti i parchi transfrontalieri; (e) artigianato e formazione professionale; (f) igiene e sanità; (g) cultura, sport e tempo libero; (h) protezione civile; (i) turismo; (l) problemi posti dai lavoratori transfrontalieri in materia di trasporti, sistemazione, sicurezza sociale, posti di lavoro e disoccupazione; (m) progetti di attività economiche, promozione commerciale, fiere e mercati; (n) miglioramento delle strutture agrarie; (o) infrastrutture sociali; (p) ricerca scientifica e tecnologica applicata.
Tali materie sono elencate anche dall'Accordo quadro tra la Repubblica Italiana e la Repubblica d'Austria sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali come settori attualmente passibili di intese fra gli enti indicati nell'Accordo.
4. Per la realizzazione delle iniziative di cooperazione transfrontaliera di cui ai paragrafi 1 e 2 verranno stabilite le modalità di attuazione più appropriate e concluse le necessarie intese.

Art. 3

1. La presente Intesa, ogni successivo accordo esecutivo e ogni atto volto a dare attuazione alle rispettive disposizioni avvengono nell'osservanza delle disposizioni del rispettivo ordinamento interno.
2. La presente Intesa, ogni successivo accordo esecutivo e ogni atto volto a dare attuazione alle rispettive disposizioni possono impegnare esclusivamente la responsabilità delle Parti contraenti stesse e non possono far sorgere, in forma diretta o indiretta, oneri finanziari a carico del bilancio statale per la Repubblica italiana e di quello federale della Repubblica d'Austria.
3. La presente Intesa, ogni successivo accordo esecutivo e ogni atto volto a dare attuazione alle rispettive disposizioni non potranno essere interpretati come suscettibili di pregiudicare la validità degli accordi e delle intese di cooperazione già esistenti fra la Repubblica italiana e la Repubblica austriaca.

Art. 4

1. Per la consultazione e la deliberazione dei progetti di cooperazione, dell'indirizzo generale di programmazione degli interventi di cooperazione, della partecipazione congiunta a programmi e iniziative comunitarie, e per la verifica dei risultati conseguiti, sarà tenuta almeno una Conferenza congiunta annuale a cura della Giunta della Provincia Autonoma di Bolzano, della Giunta della Provincia Autonoma di Trento e del Governo regionale del Land Tirolo, che si svolgerà alternativamente in una delle Province autonome/Land e che sarà presieduta dal Presidente della Provincia autonoma /Land ospite.
2. Il Consiglio della Provincia Autonoma di Bolzano/Alto Adige, il Consiglio della Provincia Autonoma di Trento e il Consiglio del Land Tirolo stabiliranno nel proprio ambito le forme e i modi di consultazione e di deliberazione.

Art. 5

Ai fini di una efficace partecipazione ad iniziative e programmi comunitari sia delle Province autonome / Land interessati sia di Istituti di ricerca e soggetti pubblici e privati l'Intesa ha l'obiettivo di agevolare

forme di Project financing, Joint ventures, Joint management, anche attraverso l'eventuale istituzione di un gruppo europeo di interesse economico ai sensi del regolamento (CEE) Nr. 2137/85 del Consiglio del 25 luglio 1985 (Gazzetta 1985, Nr. L199, Pag. 1ss) applicato in Italia con D.L. 23 luglio 1991, n. 203 e in Austria con Legge federale BGB1. 521/1995. Quest'ultima forma giuridica potrà essere adottata anche per la realizzazione di altri progetti congiunti di cooperazione.

Art. 6

La presente Intesa è redatta in lingua italiana e tedesca. Entrambi i testi fanno egualmente fede. Si procederà alla traduzione in lingua ladina.

Art. 7

La presente Intesa è conclusa per una durata coincidente con la durata dell'Accordo quadro tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività territoriali.

Art. 8

La denuncia della presente Intesa, presentata a tutte le Parti contraenti, avrà effetto dopo dodici mesi dalla data della presentazione.

Art. 9

La presente Intesa entrerà in vigore immediatamente dopo la reciproca comunicazione circa la conclusione delle procedure previste dai rispettivi ordinamenti interni.